

D.R. n. 771

IL RETTORE

- VISTO il d.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente disposizioni disciplinanti in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- VISTO il D.R. n. 688 del 04.03.2020, con cui è stata data esecuzione al predetto d.P.C.M. 4 marzo 2020, con effetto a decorrere dal 5 marzo 2020;
- VISTA la nota prot. 6932 del 05.03.2020, con cui il Ministro dell'Università e della Ricerca, prof. Gaetano Manfredi ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del d.P.C.M. 4 marzo 2020;
- VISTO il D.R. n. 743 del 6 marzo 2020, con cui è stata data esecuzione alla predetta nota ministeriale;
- VISTO il d.P.C.M. 8 Marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il verbale della seduta del 9 marzo 2020 del tavolo tecnico permanente costituito al fine di coadiuvare il Rettore nella individuazione di misure atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il d.P.C.M. 9 Marzo 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- RITENUTO opportuno di non computare parte delle attività di tirocinio che non si siano potute svolgere a causa della loro sospensione connessa all'emergenza epidemiologica di cui trattasi ai fini dell'ammissione all'esame di laurea;
- SENTITO il Direttore Generale,

**DECRETA**

1. Per le ragioni esposte in premessa, risultano sospesi i tirocini dell'area medica, proseguono i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività di tirocinio delle professioni sanitarie, previa dotazione di dispositivi di protezione individuale.
2. Agli studenti che debbano laurearsi entro la sessione straordinaria 2019/2020, non sono computate le assenze maturate a causa della sospensione dovuta all'emergenza epidemiologica per Covid 19, qualora abbiano svolto per i 2/3 (due terzi) il monte ore complessivo previsto per attività di tirocinio.
3. I registri delle attività di tirocinio dovranno pervenire agli Uffici competenti con modalità telematica.
4. Il beneficio di cui al punto 2 non è applicabile agli studenti iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Bari, 10 Marzo 2020

f.to IL RETTORE  
Stefano Bronzini